COMUNE DI EMPOLI

- IL SINDACO -

ORDINANZA N. **381 DEL 11/09/2025**

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE MOTOVELA 2025: DIVIETO DI INTRODUZIONE VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE E DI UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI, PER I GIORNI DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2025.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali, aggregative, musicali ed enogastronomiche patrocinate dall'Amministrazione comunale, nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2025, si svolgerà, presso la Vela "Margherita Hack" in loc. Avane, la manifestazione denominata "Motovela 2025", organizzata dall'Associazione Onderoadde - Associazione Senza Scopo di Lucro, con sede legale a Montespertoli;

- la richiesta generale di svolgimento evento, presentata dall'associazione Onderoadde - Associazione Senza Scopo di Lucro, con sede legale a Montespertoli ed acquisita al protocollo dell'ente con numero 33623/2025 in data 08/05/2025, prevede nel suo programma lo svolgimento di concerti, spettacoli con esperti del settore motociclistico e automobilistico, intrattenimento per bambini, dj set e appuntamenti gastronomici presso la Vela "Margherita Hack" in loc. Avane, via Magolo;

Preso atto che la manifestazione avrà inizio alle ore 17:00 del 12/09/2025 con proseguimento fino alle ore 00:00 e alle ore 10:00 con proseguimento fino alle ore 00:00 nei giorni 13 e 14 settembre 2025;

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Visto che nelle immediate vicinanze dell'area sede dell'evento operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Considerato che in occasione del programma del suddetto evento, l'utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti nell'area della manifestazione rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità, potendo costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose, anche considerando che gli stessi

contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private;

Considerato il Piano di Sicurezza presentato dagli organizzatori ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28-07-2017 e n. 11001/1/110/(10) del 18-07-2018, esaminato dalla Commissione Eventi e Manifestazioni nella seduta del 07/09/2025;

Richiamato il punto 3) del Verbale della Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni (Direttiva Ministero Interno 11001/1/110(10) del 18/07/2018)" del 07/09/2025 con il quale si prescrive l'adozione di un provvedimento volto a vietare la vendita, somministrazione e consumo e detenzione di bevande e alimenti contenuti in bottiglie e contenitori in vetro o lattine all'interno dell'area della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe alla manifestazione dalle ore 17:00 del 12/09/2025 alle ore 01:00 del 13/09/2025, dalle ore 10:00 del 13/09/2025 alle ore 01:00 del 14/09/2025 e dalle ore 10:00 del 14/09/2025 alle ore 01:00 del 15/09/2025;

Richiamata inoltra la nota della Polizia Municipale del 09/09/2025, acquisita al protocollo dell'ente n. 68141, con la quale si precisa di disporre anche il DIVIETO di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita, all'interno dell'area interessata dalla manifestazione e nelle date e orari della manifestazione sopra specificati;

Visti:
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;

- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;

- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

- la nota Prot. n. 68700 del 10/09/2025 con la quale il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è fatto **DIVIETO ASSOLUTO**, nei giorni:
venerdì 12 settembre 2025 dalle ore 17:00 alle 00:00
sabato 13 settembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 01:00 del 14/09/2025
domenica 14 settembre 2025 dalle ore 10:00 alle 01:00 del 15/09/2025

all'interno della struttura della Vela Margherita Hack in loc.tà Avane via Magolo e nelle sue immediate vicinanze:

- **L'introduzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di VETRO e LATTINE;**

  ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine;

- **ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica;**

- **a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori;**

- **a chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il DIVIETO di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita;**

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

La presente ordinanza sarà notificata al Legale Rappresentante dell'Associazione Onderoadde - Associazione Senza Scopo di Lucro, con sede legale a Montespertoli che, **in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina presenti all'interno della struttura della Vela Margherita Hack e nelle sue immediate vicinanze**, i quali dovranno esporre in modo ben visibile il suddetto divieto.

D I S P O N E

- a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.

- dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 17:00 del 12 settembre 2025, sia trasmessa:
  - al Prefetto di Firenze;
  - al Questore di Firenze;
  - al Commissariato di P.S. di Empoli;
  - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
  - alla Guardia di Finanza di Empoli;
  - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
  - alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni;
  - alle Associazioni di categoria;
  - sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
ALESSIO MANTELLASSI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.